

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4119

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NAPOLITANO, MACCIOTTA, BASSANINI, SPAGNOLI, SPARENTA, GAMBOLATO, BARBERA, MINERVINI, ALINOVİ, PEGGIO, ALICI, BACCHI, BARCA, BARTOLINI, BRANCIFORTI, MARGHERI, MOTETTA, SICOLO, VIGNOLA, ZAVAGNIN

Presentata il 28 aprile 1983

Modifiche ed integrazioni della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 5 agosto 1978, n. 468, ha introdotto una regolamentazione del tutto nuova della politica di bilancio e, più in generale, degli strumenti preposti alla manovra della politica economica. Da un sistema di norme di bilancio la cui natura formale giustificava insieme, una apparente rigidità ed un progressivo appesantimento, a seguito dello stratificarsi nel tempo di leggi di spesa approvate al di fuori di un quadro organico di coordinamento, con la legge n. 468 del 1978 si passava ad una possibilità di adeguamenti strutturali e congiunturali dei flussi finanziari puntando a far corrispondere più strettamente la manovra del-

la finanza pubblica alle esigenze dell'economia reale. Una simile riforma era divenuta ormai indispensabile anche perché a seguito del complesso delle scelte legislative ed amministrative degli anni immediatamente precedenti, si era determinata una progressiva emarginazione del Parlamento e degli altri organi di democrazia rappresentativa in materia di decisioni di bilancio.

In primo luogo la riforma fiscale e la centralizzazione dei poteri in materia di imposizione avevano privato i poteri locali di ogni autonomia impositiva rendendoli del tutto dipendenti dai trasferimenti centrali, proprio in una fase nella qua-

le, al contrario, veniva crescendo l'insieme delle competenze decentrate dallo Stato alle regioni ed agli altri enti locali territoriali.

In secondo luogo il crescere del ruolo della spesa pubblica, in relazione alla manovra complessiva di politica economica e, in questo quadro, l'accrescersi della quota di essa destinata alla spesa corrente, determinava un progressivo automatismo di una parte sempre più rilevante delle operazioni di adeguamento dei capitoli di bilancio esercizio per esercizio.

In terzo luogo la discrezionalità dell'esecutivo era praticamente assoluta per quanto riguarda le operazioni di ricorso al mercato attuate per garantire la provvista di fondi necessari al finanziamento degli investimenti. Una discrezionalità attribuita per di più non al governo ma al Ministro del tesoro, consentiva di fatto di operare solo per la copertura di una parte delle leggi approvate.

Dalla esistenza di una possibilità di copertura provvedimento per provvedimento derivano poi due ulteriori aspetti negativi. Da un punto di vista sistematico-istituzionale si può notare come venisse favorita, o comunque non venisse adeguatamente contrastata, una attività micro-legislativa in quanto la tecnica della copertura in disavanzo con ricorso autonomo al mercato, rendeva più complessa la identificazione di una barriera di coerenza e di compatibilità. L'introduzione di un limite nel ricorso al mercato e nell'indebitamento pubblico individuato, in sede di attuazione dal Ministro del tesoro attraverso una scelta discrezionale delle leggi per le quali realizzare la provvista di fondi, dava origine, e questo era il secondo limite, ad uno scarto crescente tra autorizzazioni ad impegnare e concreti pagamenti ed al conseguente fenomeno dei residui.

La legge 5 agosto 1978, n. 468, ha profondamente modificato il quadro di riferimento e di comando della politica di bilancio prefigurando un sistema assai diverso dal precedente all'interno del quale collocare i fondamentali documenti della politica economica nazionale e del bi-

lancio dello Stato. In particolare essa ha introdotto tre importanti innovazioni.

Il ricorso al mercato ed il disavanzo vengono determinati una volta per tutte, per l'intero esercizio, nel quadro di un apposito strumento normativo: la legge finanziaria. Si tratta di una norma volta a rendere coerente il disposto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione con la pratica di un bilancio stabilmente in disavanzo. Tale disposizione infatti garantisce che la copertura di nuove e maggiori spese mediante l'indebitamento non si traduca in un semplice aggiramento della norma costituzionale.

Il ricorso al mercato è inserito in un quadro complessivo all'interno del quale si compie un tentativo di valutare il complesso della realtà economica e di stabilire le compatibilità tra le scelte e gli orientamenti della finanza pubblica e la realtà dell'apparato produttivo nazionale facendo discendere da tale valutazione sostanziale il livello del disavanzo pubblico compatibile con un ruolo positivo della manovra di politica economica.

La seconda innovazione, strettamente legata alla prima, è rappresentata dalla unificazione del periodo di presentazione di tutti i documenti di bilancio e di un insieme di relazioni sull'andamento della gestione della spesa pubblica nel precedente e nel corrente esercizio. Deriva da questa scelta la possibilità di valutare in modo aggregato il complesso della situazione economica, e di operare, in sede di legge finanziaria, tutte quelle correzioni indispensabili per restituire coerenza, attraverso una manovra complessiva di politica economica, al rapporto tra sistema economico e finanza pubblica. Di particolare rilievo, in questo quadro, la nuova disciplina introdotta per quanto riguarda la programmazione della spesa corrente attraverso l'articolo 4 e per quanto riguarda il regime degli impegni per investimenti attraverso l'articolo 18.

In terzo luogo la sistematica prevista dalla legge n. 468 del 1978, consentiva di ipotizzare una tendenziale unificazione dei due livelli nei quali si era andato stratificando il bilancio dello Stato: quello delle auto-

rizzazioni ad impegnare (bilancio di competenza) e quello dei pagamenti concreti (bilancio di cassa). Si contribuiva così ad una possibile maggiore limpidezza dei conti pubblici ed alla riduzione di una parte delle motivazioni tecniche del fenomeno dei residui.

Solo alcune tra le possibili, molteplici conseguenze di questo complesso di scelte sistematiche si sono realizzate. La principale è stata quella di costringere il Governo ad evidenziare l'intero disavanzo pubblico precedentemente disperso o sommerso. Nella stessa logica si collocano altri interventi normativi di questi anni a partire da quei primi decreti sulla finanza locale che hanno consolidato, a carico dello Stato, il disavanzo degli enti locali regolando rigidamente per il futuro ulteriori operazioni di indebitamento.

Un secondo aspetto positivo della legge n. 468 del 1978 è stato quello di rendere più esplicita (attraverso un raccordo più serrato tra singole tabelle di spesa, relazione previsionale e programmatica, relazione di settore) la reale natura e consistenza dei grandi aggregati della spesa pubblica e la relativa dinamica. Tra le potenzialità irrealizzate, a seguito delle caratteristiche *omnibus* che ha assunto in tutti gli ultimi anni la legge finanziaria, quella di porre un freno ad una legislazione di spesa fortemente frantumata.

Solo parzialmente realizzata, infine, per limiti e contraddizioni politiche, quella modifica aggregata delle grandi voci di spesa e quella proiezione pluriennale delle principali voci della finanza pubblica, che sarebbe stata possibile grazie alla legge finanziaria ed alla elaborazione del bilancio pluriennale programmatico. Una piena attuazione della legge n. 468 del 1978 garantirebbe al Parlamento, al momento delle decisioni, una maggiore consapevolezza della manovra complessiva di politica economica e, successivamente, una maggiore possibilità di controllo in corso d'opera.

Ad una simile piena attuazione si sono opposte resistenze che hanno trovato appigli anche in alcune formulazioni normative imprecise o insoddisfacenti.

In primo luogo l'aver limitato la legge finanziaria alla indicazione del solo disavanzo di competenza ha consentito di trasferire al limite di cassa (fissato con legge di bilancio) il vero nucleo della manovra di politica economica.

La formula usata nell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 (per definire i contenuti della legge finanziaria (« modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato ») si è rivelata del tutto inadeguata ad impedire che tale legge si trasformasse in un *omnibus* incoerente.

In terzo luogo la mancata delimitazione del concetto di « bilancio a legislazione vigente », anche in relazione ad una prassi fortemente estensiva (che è proseguita in molte leggi successive che hanno assegnato alla legge di bilancio la funzione di quantificare gli stanziamenti annuali di molte, rilevanti leggi di spesa), ha determinato un terreno di sovrapposizione tra i due strumenti (legge finanziaria-legge di bilancio) che non ha certo giovato alla chiarezza dei conti pubblici.

Non è stata inoltre definita nella legge n. 468 del 1978 una tipizzazione dei flussi informativi cui l'esecutivo era tenuto verso il Parlamento e non si è stabilita, in sede parlamentare, una procedura rigorosa per l'esame di tale complesso di documenti.

Infine non è stato chiarito in modo adeguato il rapporto tra la finanza centrale e quella degli enti che, a vario titolo, da essa dipendono con conseguente ricostituzione di forme di indebitamento che un'applicazione corretta della legge n. 468 del 1978 avrebbe dovuto escludere.

Il Governo « ha forzato » tutti questi limiti del testo della legge n. 468 del 1978 tendendo a svuotare progressivamente di ogni contenuto innovatore la nuova normativa.

La legge finanziaria è divenuta, esercizio dopo esercizio, un *omnibus* e ciò ha determinato crescenti complicazioni nell'iter parlamentare. Il ritardo nella emanazione di una normativa organica in alcuni settori (tra cui quello della finanza locale è il più rilevante) ha giustificato in un primo tempo l'inserimento nella legge finanziaria di norme di regolamentazione

particolarmente dettagliata che andavano ben al di là della previsione dei trasferimenti finanziari. In un secondo tempo si è passati alla prassi dei decreti-legge il cui *iter* di conversione si è spesso sovrapposto, rallentandolo, all'*iter* della « finanziaria ».

La mancata presentazione del bilancio pluriennale programmatico ha vanificato uno dei fondamentali obiettivi della legge n. 468 del 1978: quello di consentire una previsione della ricaduta sulla finanza pubblica della manovra di politica economica.

La individuazione della legge finanziaria come strumento di quantificazione di tutte le autorizzazioni di spesa è stata ripetutamente elusa e negli ultimi anni si sono moltiplicate le leggi che hanno rimosso la quantificazione degli oneri alla legge di bilancio. Si è, di conseguenza, determinata una frantumazione della manovra in una miriade di capitoli di bilancio negli stati di previsione della spesa dei singoli ministeri ed una sostanziale nuova sommersione di importanti poste della spesa pubblica.

In violazione della disciplina abbastanza rigorosa circa le modalità di copertura della spesa, in particolare di quella corrente, si sono moltiplicate negli ultimi anni norme di copertura di leggi di spesa del tutto improprie e soprattutto si è proceduto, in espressa violazione del divieto contenuto nell'articolo 4 della legge n. 468 del 1978, a garantire la copertura di spese correnti (ricorrenti e persino in espansione) con economie degli esercizi precedenti o con entrate straordinarie.

Infine la gestione del Ministero del tesoro ha sostanzialmente svuotato di significato la possibilità aperta dalla legge n. 468 del 1978, di unificare i due livelli (quello della competenza e quello della cassa) nei quali si era venuta stratificando la esposizione della manovra della finanza pubblica. Si è anzi giunti a ben 4 livelli. Le autorizzazioni di cassa si sono progressivamente tramutate in un nuovo livello puramente formale (del tutto simile alle autorizzazioni di competenza) sostituite, per quanto riguarda la previsione dei pagamenti reali, dalle stime di cassa realizzate

in via amministrativa dal Ministro del tesoro. A questo livello se ne è aggiunto un quarto rappresentato dalla manovra dei conti di tesoreria che interessano ormai circa il 50 per cento della spesa corrente.

Lo svuotamento dei principali contenuti innovatori della legge n. 468 del 1978, la progressiva confusione tra i diversi livelli di autorizzazione della spesa, i ritardi nell'approvazione dei fondamentali documenti di governo della finanza pubblica, hanno portato ad una polemica che punta a ritornare al passato, ad un regime cioè fondato sulla frantumazione delle decisioni di spesa. Contro questa tendenza si muove la presente proposta di legge che punta a correggere alcuni dei limiti rivelatisi nel corso dell'attuazione della legge n. 468 del 1978 ed anche ad introdurre quelle precisazioni che consentano di evitare una gestione distorta della legge stessa da parte del Governo.

La proposta è formulata, nella logica del testo unico, come correzione e precisazione della legge 5 agosto 1978, n. 468, che si assume come testo base.

L'articolo 1 della legge tende, attraverso una integrazione dell'articolo 2 della legge n. 468 del 1978, a far fronte al problema del rapporto tra autorizzazioni di cassa e tempi dei relativi pagamenti indicando i prevedibili impegni nel tempo attraverso una cadenza trimestrale e prevedendo le procedure di controllo parlamentare degli eventuali scostamenti da tali scadenze.

L'articolo 2 tende a sostituire l'originario articolo 3 della legge n. 468 del 1978 introducendo modificazioni sia nei termini di elaborazione dei documenti di bilancio sia nella documentazione ad essi allegata.

Con l'articolo 3 della presente proposta di legge (che dovrebbe costituire gli articoli 3-bis e 3-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468) si propone una definizione del concetto di « bilancio a legislazione vigente » sia per quanto riguarda le entrate che per quanto riguarda le uscite e si indicano le modalità di inserimento nel bilancio a legislazione vigente delle modificazioni risultanti dalla legge finanziaria.

L'articolo 4 dispone, attraverso modifiche all'articolo 4 della legge n. 468 del 1978,

la formulazione del bilancio pluriennale anche in termini di cassa.

L'articolo 5 prevede norme che rendano possibile la lettura del bilancio anche secondo la destinazione regionale.

Con l'articolo 6 della presente proposta di legge (che modifica ed integra l'articolo 7 della legge n. 468 del 1978) si attribuisce alla legge finanziaria la quantificazione degli stanziamenti per le spese obbligatorie tra le quali sono classificate anche quelle attualmente disciplinate dal primo comma dell'articolo 12 della legge n. 468 del 1978 che è conseguentemente soppresso. Si evita in tal modo una incomprensibile duplicazione.

Gli articoli 7 e 8 (modificando i corrispondenti articoli della legge n. 468 del 1978) assegnano alla legge finanziaria la quantificazione degli stanziamenti destinati annualmente al Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale ed al Fondo di riserva per le spese impreviste.

L'articolo 9 (che dovrebbe costituire l'articolo 9-bis della legge n. 468 del 1978) disciplina la utilizzazione dei fondi speciali escludendo che le disponibilità ivi iscritte possano essere utilizzate per nuove e maggiori spese anche indirettamente (attraverso l'utilizzazione di risorse disponibili su

capitoli che è possibile alimentare con i suindicati fondi speciali).

L'articolo 10 prevede (attraverso la sostituzione dell'articolo 10 della legge n. 468 del 1978) una più rigorosa disciplina per la utilizzazione delle risorse accantonate nei fondi globali per i provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio.

L'articolo 11 (che sostituisce l'attuale articolo 11 della citata legge n. 468 del 1978) propone una tipizzazione della legge finanziaria indicando in modo analitico il contenuto dei diversi articoli e prevedendo che essa indichi la quantificazione del ricorso al mercato non solo in termini di competenza ma anche in termini di cassa.

L'articolo 12 modifica i termini attualmente previsti dall'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativi alla presentazione in Parlamento dei documenti di bilancio.

L'articolo 13 modifica la disciplina del rapporto tra organi centrali dello Stato e regioni ed introduce in particolare una disciplina relativa al rapporto tra Parlamento e regioni.

L'articolo 14 infine dispone la soppressione di tutte quelle norme che prevedano la quantificazione di oneri in legge di bilancio e assegna tale ruolo alla legge finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nel quarto comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo la parola « costituiscono » sono aggiunte le parole « l'obiettivo e ».

All'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è altresì allegata una tabella relativa alla previsione circa i flussi trimestrali di cassa articolata per categorie e per ministero. L'approvazione della tabella è disposta con apposito articolo della legge di bilancio.

Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministero interessato, può essere disposta la modifica dei flussi di cui al precedente comma con compensazioni da realizzarsi all'interno di ciascun titolo dello stato di previsione della spesa di ogni singolo ministero a condizione che essa comporti un rinvio della spesa non superiore ad un trimestre.

Il preventivo dei pagamenti di cui ai precedenti commi si intende automaticamente elevato in corrispondenza delle variazioni alle previsioni di pagamenti apportate al bilancio in forza di atti amministrativi.

Nel caso in cui l'andamento dei pagamenti risultante dai preventivi di cui ai precedenti commi venisse a determinare difficoltà per le complessive esigenze della Tesoreria statale il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica ne propone una rimodulazione nella nota di variazione di cui al successivo articolo 17.

I direttori delle Ragionerie centrali non daranno corso ai titoli di pagamento emessi in eccedenza agli obiettivi di pagamento determinati a norma dei precedenti commi. ».

L'articolo 35 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e l'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 aprile 1983, n. 133, sono soppressi.

ART. 2.

L'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è sostituito dal seguente:

« Entro il 31 luglio il Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica approva il bilancio annuale e pluriennale a legislazione vigente compilato a norma del successivo articolo 3-*bis*.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica entro lo stesso termine, sulla base della proposte dei ministri interessati, elabora le ipotesi di variazione delle previsioni di competenza e di cassa da inserire nella legge finanziaria di cui al successivo articolo 11.

Le proposte di variazione sono accompagnate da relazioni sullo stato di attuazione delle singole leggi pluriennali di spesa di competenza dei singoli ministeri, dagli stessi predisposte, nonché da tutte le considerazioni opportune per motivare le variazioni richieste. Le relazioni sono compilate sulla base di criteri omogenei indicati dal Ministro del bilancio e della programmazione economica ».

ART. 3.

Dopo l'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 3-*bis*. — Ai fini del precedente articolo 3 si intende per legislazione vigente:

1) per quanto riguarda le entrate il trasferimento nel bilancio annuale delle previsioni di accertamento e di incasso ottenute applicando, alle grandezze globali, di cui alla ipotesi circa gli andamenti dell'economia per l'esercizio formulata a norma del successivo articolo 4, quinto comma, le vigenti aliquote fiscali e contributive.

2) per quanto riguarda le uscite:

a) il trasferimento del bilancio annuale delle proiezioni delle spese correnti obbligatorie;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) l'adeguamento delle spese correnti discrezionali sulla base degli indici stabiliti dalla legge finanziaria del precedente esercizio;

c) il trasferimento nel bilancio annuale delle quantificazioni annuali delle leggi pluriennali di spesa indicate per il nuovo esercizio dalla legge finanziaria dell'esercizio precedente;

d) l'indicazione di una quantificazione analoga a quella del primo esercizio per le leggi pluriennali di spesa approvate dopo la legge finanziaria relativa all'esercizio corrente. ».

« ART. 3-ter. — Il Parlamento vota nell'ordine la legge finanziaria ed il bilancio annuale e pluriennale nel quale con apposita nota di variazione sono incorporate le risultanze della legge finanziaria. ».

ART. 4.

Nell'articolo 4, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo le parole « di competenza » sono aggiunte le parole « e di cassa ».

Nell'articolo 4, settimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo la parola « altresì » sono aggiunte le parole « in termini di competenza e di cassa ».

ART. 5.

All'articolo 6 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono aggiunte, al termine del quarto comma le seguenti parole: « nonché per destinazione regionale. L'indicazione dell'articolazione regionale delle previsioni di spesa di ciascun ministero è attuata sulla base dell'analisi per categorie economiche e dell'analisi funzionale ».

ART. 6.

Nell'articolo 7, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, le parole « di approvazione del bilancio » sono sostituite con la parola « finanziaria ».

Nell'articolo 7, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è aggiunto il seguente numero:

« 3) per restituizioni di tributi indebitamente riscossi, ovvero di tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico, in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, per integrare le dotazioni del fondo speciale di cui al successivo articolo 8, nonché per fronteggiare le esigenze derivanti dal bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui agli articoli 10 paragrafo II, e 12, paragrafo II, del regolamento (CEE, EURATOM CECA) n. 2891/77 del Consiglio in data 19 dicembre 1977 e successive modificazioni ».

È soppresso il primo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e nel terzo comma dello stesso articolo sono sopprese le parole « ed al secondo ».

ART. 7.

Nell'articolo 8, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge finanziaria ».

ART. 8.

Nell'articolo 9, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge finanziaria ».

ART. 9.

Dopo l'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è aggiunto il seguente:

« ART. 9-bis. — Le somme disponibili nei fondi di cui ai precedenti articoli 7,

8 e 9 non possono essere utilizzate per il finanziamento di nuove e maggiori spese.

Analogo divieto vale per le somme disponibili sui capitoli di cui agli elenchi previsti dall'articolo 7, terzo comma, e dall'articolo 9, terzo comma ».

ART. 10.

L'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è sostituito dal seguente:

« La legge finanziaria di cui al successivo articolo 11, determina il volume e le finalizzazioni di appositi fondi speciali destinati a far fronte alle spese derivanti da disegni di legge che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio. Detti fondi, dopo l'approvazione della legge finanziaria vengono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

I fondi devono essere distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spesa in conto capitale.

In appositi elenchi allegati allo stato di previsione del Ministero del tesoro vengono riportate le finalizzazioni per le quali viene predisposta la copertura nell'ambito dei fondi speciali.

La legge finanziaria provvede altresì ad indicare, ai fini della elaborazione del bilancio pluriennale, una ipotesi di sviluppo pluriennale delle finalizzazioni di spesa incluse nei fondi speciali.

Le quote dei fondi non utilizzate come copertura di provvedimenti approvati in via definitiva dal Parlamento entro la chiusura dell'esercizio costituiscono economie definitive di spesa.

Ogni diversa ipotesi di copertura, nella forma di nuove o maggiori entrate o di riduzione di ordinari capitoli di spesa, quando ciò sia ammissibile tenuto conto della natura giuridica dell'oggetto del capitolo, perde definitivamente di validità ove i relativi disegni di legge non siano approvati dal Parlamento entro il termine dello stesso esercizio finanziario nel quale tali forme di copertura furono preordinate ».

ART. 11.

L'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è sostituito dal seguente:

« Al fine di adeguare le entrate e le uscite del bilancio dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici che si ricollegano alla finanza statale, agli obiettivi di politica economica cui si ispirano il bilancio pluriennale e il bilancio annuale, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il 30 settembre, un disegno di « legge finanziaria » con la quale possono operarsi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, su quelli delle aziende autonome e su quelli degli enti che si ricollegano alla finanza statale.

La legge finanziaria indica, in termini di competenze e di cassa, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. Tale ammontare concorre, con le entrate, a determinare le disponibilità per la copertura di tutti gli impegni di spese e di tutte le erogazioni previste nel bilancio annuale.

La legge finanziaria provvede a tradurre in atto le ipotesi di bilancio programmatico di cui al precedente articolo 4 sia per le entrate che per le spese.

La legge finanziaria prevede a tal fine in distinti articoli:

a) le modifiche delle aliquote contributive e fiscali in relazione alla manovra delle entrate;

b) le dotazioni dei fondi di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9, 10;

c) la dotazione aggiuntiva di fondi relativa alle leggi pluriennali di spesa vigenti che si ritenga opportuno rifinanziare con indicazione della eventuale modificazione dell'esercizio di scadenza;

d) la soppressione di autorizzazioni di spesa o la riduzione della dotazione complessiva di fondi relativi a leggi plu-

riennali con eventuale modificazione dell'esercizio di scadenza;

e) l'indicazione in termini di competenza e di cassa delle quote annuali di finanziamento delle leggi pluriennali di spesa destinate a gravare in ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale;

f) l'indicazione nell'ambito delle spese correnti di ciascuno degli stati di previsione di spesa, delle modifiche, rispetto al precedente esercizio, dei rapporti percentuali tra spese obbligatorie e spese discrezionali.

Le indicazioni della legge finanziaria sono inserite nel bilancio annuale di previsione con apposita nota di variazione da presentarsi contestualmente al disegno di legge finanziario ».

ART. 12.

Nel primo comma dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, le parole « nel mese di settembre » sono sostituite dalle parole « entro il 31 agosto ».

Nel secondo comma le parole « nello stesso mese di settembre » sono sostituite con le parole « contemporaneamente alla legge finanziaria ».

ART. 13.

I commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono sostituiti dai seguenti:

« Entro il mese di luglio il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica presenta al CIPE lo schema delle linee di impostazione della legge finanziaria e delle variazioni che ne derivano nei progetti di bilancio annuale e pluriennale allegandovi le relazioni programmatiche di settore, riunite e coordinate in un unico documento e i relativi allegati. Entro lo stesso termine gli schemi anzidetti ed il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e pluriennale a legislazione vigente devono essere trasmessi alle re-

gioni; su di essi la commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 marzo 1970, n. 281, esprime il proprio parere entro il mese di agosto.

Entro il 10 settembre il CIPE approva la relazione previsionale e programmatica, le relazioni programmatiche di settore e le linee di impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Parlamento le loro osservazioni sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge relativo al bilancio annuale e pluriennale di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Le regioni con il concorso degli enti locali territoriali determinano gli obiettivi programmatici dei propri bilanci pluriennali in riferimento ai programmi regionali di sviluppo e in armonia con gli obiettivi programmatici risultanti dalla legge finanziaria e dalle variazioni che ne derivano per il bilancio annuale e pluriennale dello Stato ».

ART. 14.

È soppressa l'autorizzazione a quantificare con legge di bilancio lo stanziamento annuale relativo alle seguenti leggi:

1) regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263;

2) regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito in legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni;

3) legge 29 aprile 1949, n. 264;

4) legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata ed integrata con legge 18 aprile 1962, n. 168;

5) legge 22 giugno 1954, n. 385 - legge 6 agosto 1954, n. 721;

6) legge 24 dicembre 1955, n. 1312;

7) legge 15 giugno 1959, n. 451;

8) legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181 — legge 17 ottobre 1961, n. 1038;

9) legge 27 gennaio 1962, n. 7 — legge 26 ottobre 1962, n. 1612;

10) legge 5 luglio 1966, n. 526 — legge 4 ottobre 1966, n. 794;

11) decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato nella legge 3 giugno 1977, n. 322;

12) decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090;

13) legge 2 dicembre 1969, n. 968;

14) legge 6 maggio 1970, n. 281;

15) legge 31 marzo 1971, n. 144 — legge 22 ottobre 1971, n. 865;

16) decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649;

17) legge 8 febbraio 1973, n. 17 — legge 27 dicembre 1973, n. 878;

18) decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216 — decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247 — legge 16 luglio 1974, n. 407, modificata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216;

19) legge 27 maggio 1975, n. 190 — legge 3 giugno 1975, n. 160 — legge 18 novembre 1975, n. 764 — decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 — legge 23 dicembre 1975, n. 698;

20) legge 3 febbraio 1976, n. 11;

21) legge 21 aprile 1977, n. 164 — legge 9 giugno 1977, n. 358 — legge 28 giugno 1977, n. 394 — legge 3 ottobre 1977, n. 863 — legge 7 novembre 1977, n. 883 — articoli 8, 11 e 12 della legge 22 dicembre 1977, n. 951;

22) legge 22 luglio 1978, n. 385 — legge 5 agosto 1978, n. 462 — articoli 27 e 45 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 — capitoli 5941 e 7082 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

23) legge 26 gennaio 1980, n. 16 — legge 13 marzo 1980, n. 72 — legge 31 marzo 1980, n. 140 — articoli 36, 37, 38 e 39 della legge 24 aprile 1980, n. 146 — articolo 25 della legge 11 luglio 1980, n. 312 — legge 23 luglio 1980, n. 389 — articolo 12 della legge 12 agosto 1980, n. 441 — legge 29 novembre 1980, n. 887 — legge 2 dicembre 1980, n. 794 — legge 22 dicembre 1980, n. 927;

24) legge 3 gennaio 1981, n. 7 — articolo 5 della legge 7 marzo 1981, n. 64.

A partire dall'esercizio 1984 la quantificazione della spesa è disposta con apposito articolo della legge finanziaria.